SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Capitolato Speciale

Sommario

Capitolato Speciale	1
Articolo 1 - Oggetto del contratto di servizio di brokeraggio assicurativo	2
Articolo 2 – Oggetto specifico del contratto di Servizio	2
Articolo 3 - Durata del Servizio	3
Articolo 4 - Corrispettivo	4
Articolo 5 - Modalità di svolgimento del Servizio e obblighi delle parti	4
Articolo 6 - Struttura organizzativa e staff dedicato	5
Articolo 7 - Attività di affiancamento fine Servizio – passaggio di portafoglio	6
Articolo 8 – Cauzione definitiva	6
Articolo 9 - Penali	6
Articolo 10 - Risoluzione di diritto	7
Articolo 11 - Contestazioni e riserve del Broker	7
Articolo 12 – Autorizzazione al Trattamento dei dati personali	8
Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa	8
Articolo 14 - Foro competente in via esclusiva	

Articolo 1 - Oggetto del contratto di servizio di brokeraggio assicurativo

Il contratto ha per oggetto l'affidamento ad operatore economico aggiudicatario ("**Broker**") della relativa procedura di gara del Servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo ("**Servizio**"), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ss.mm.ii. a favore di Cervino S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza ("**CUC**") per sé stessa e per le seguenti Aziende:

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A.

SEDE LEGALE: Strada Dolonne-La Villette, 1b - 11013 Courmayeur – Aosta – Italia
P. IVA 00040720070

FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A.
SEDE LEGALE: Fraz. La Palud - 11013 Courmayeur – Aosta – Italia
P.IVA 00617110077

FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A. SEDE LEGALE: Frazione Entreves, 11016 La Thuile – Aosta – Italia P.IVA 00076340074

MONTEROSA S.p.A.
SEDE LEGALE: Loc. Staffal, 17 - 11020 Gressoney-La-Trinité – Aosta – Italia
P.IVA 00627050073

PILA S.p.A.
SEDE LEGALE: Loc. Pila 16 - 11020 Gressan - Aosta – Italia
P.IVA 00035130079

(in seguito per brevità congiuntamente "Azienda/e" o anche "Società Funiviaria/e).

CUC esperisce la procedura per la conclusione, con il Broker, dell'accordo quadro ("Accordo Quadro") avente ad oggetto il Servizio e disciplinante il rapporto con il Broker, alle condizioni indicate nel presente capitolato e nella relazione tecnico-illustrativa del servizio di brokeraggio, posti a base di gara, e a quelle risultanti dall'offerta di gara.

Scopo dell'Accordo Quadro è quello di stabilire, secondo quanto al precedente capoverso, le clausole e le condizioni relative ai contratti basati su di esso che saranno conclusi tra il Broker e ciascuna Azienda.

Se non diversamente precisato, nel seguito con il termine "contratto" ci si riferisce indistintamente all'Accordo Quadro e ai singoli contratti stipulati da ciascuna Azienda con il Broker aventi ad oggetto il Servizio.

Articolo 2 – Oggetto specifico del contratto di Servizio

Il Servizio è riferito alle seguenti tipologie di assicurazione:

- i) Polizza All Risk (danni diretti, indiretti)
- ii) RCTO
- iii) Cyber risk
- iv) Polizza assicurazione dello sciatore.

Il Servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività:

- a) Valutazione dei rischi connessi alla proprietà, esercizio e manutenzione (diretta o di terzi) ed eventuale dismissione di impianti di risalita in area montana; l'analisi dovrà includere i danni diretti e indiretti ipotizzando gli scenari avversi includenti anche l'eventuale impatto ambientale.
- b) Analisi delle polizze esistenti presso l'Azienda e individuazione delle coperture occorrenti con

- impostazione di una proposta di programma assicurativo, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Azienda.
- c) Elaborazione, d'intesa con le competenti Strutture aziendali della CUC, dei capitolati e dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e assistenza alla relativa procedura, consulenza.
- d) Assistenza nella fase di espletamento della procedura di gara. Evasione delle eventuali richieste di chiarimento in ambito assicurativo da parte degli operatori entro tre giorni dalla trasmissione della richiesta.
- e) Eventuale attività di supporto alla commissione giudicatrice di gara e in fase di stipula dei conseguenti contratti.
- f) Gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e degli importi dei premi da pagare con segnalazione delle scadenze dei pagamenti dei premi almeno entro 60 giorni dalle scadenze stesse, sull'eventuale rimborso delle franchigie, segnalazioni di eventuali adempimenti obbligatori indicati nei contratti assicurativi, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche e indicazioni sulla loro risoluzione e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile.
- g) Assistenza continuativa e partecipazione nelle varie fasi di trattazione dei sinistri delle Aziende con attività di consulenza sulle problematiche emerse secondo i più accreditati orientamenti giurisprudenziali e analisi specifica del rischio in relazione ai singoli sinistri, rilascio di specifici pareri eventualmente richiesti nella valutazione del sinistro.
- Tempestiva comunicazione di nuovi rischi o mutate condizioni di rischio al fine di conseguire un costante aggiornamento dello stato dei rischi e trasmissione di novità legislative o pronunce giurisprudenziali innovative e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo.
- i) Elaborazione di un rapporto semestrale e di uno annuale che sintetizzino gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, con particolare riguardo all'andamento dei sinistri.
- j) Tempestiva redazione di pareri su precise richieste anche se non espressamente indicate nei punti di cui sopra, consulenza tecnica e normativa entro un termine comunque non superiore a 15 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'Azienda (o entro il minor termine indicato dal Broker in offerta).
- k) Attività connesse o strumentali alle attività e ai servizi sopra elencati anche se non espressamente dettagliate.

Articolo 3 - Durata del Servizio

La durata del contratto è di tre anni (escluse le eventuali opzioni), decorrenti dalla data di sua sottoscrizione. Il Servizio è avviato dalla data di sottoscrizione del contratto, senza necessità di redazione di specifico verbale di avvio. Nel caso di avvio dell'esecuzione del Servizio in via d'urgenza prima della stipula del contratto, la durata triennale decorre dalla data di avvio in via d'urgenza.

Ai sensi del comma 1 lett. a) e comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere prorogato dall'Azienda, di anno in anno, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto per una durata pari a un massimo di ulteriori 3 (tre) anni. L'esercizio di tale facoltà di proroga ad opera dell'Azienda deve essere comunicato all'aggiudicatario del Servizio almeno 60 giorni prima dalla scadenza del contratto o della precedente proroga annuale, mediante comunicazione da inviarsi alla casella di posta elettronica certificata, comunicata dal Broker al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente senza che il Broker possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta, qualora prima della scadenza del contratto intervenissero diverse disposizioni normative o fossero impartite nuove direttive da parte dello Stato

o della Regione ove sono situati gli impianti di risalita per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del servizio di brokeraggio assicurativo.

L'affidatario uscente, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca, risoluzione o rescissione del medesimo, dovrà prestare ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'Azienda medesima, anche trasmettendo ogni documentazione, statistica, informazione, notizia e rendendola disponibile in formato sia cartaceo sia informatico. Nelle more dell'implementazione della procedura per l'individuazione del nuovo broker, il Broker deve prorogare il Servizio, su richiesta dell'Azienda, alle medesime condizioni economiche e normative per un massimo di [120] giorni.

Resta inteso che la risoluzione o il recesso dell'Accordo Quadro comporta l'automatica risoluzione o recesso, con effetto in pari data, dei singoli contratti stipulati dalle Aziende con il Broker. Viceversa, la risoluzione o il recesso di un singolo contratto da parte di una o più Società Funiviaria non determina l'automatica risoluzione o il recesso dell'Accordo Quadro e/o degli altri contratti stipulati dal Broker con CUC e le altre Società Funiviarie. In ogni caso, la risoluzione di un singolo contratto dà facoltà a Cervino S.p.a. di risolvere l'Accordo Quadro.

Articolo 4 - Corrispettivo

Il Servizio (ad eccezione dell'attività prevista all'art. 2 lett. a) non comporta per l'Azienda alcun onere economico diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione limitatamente alle polizze assicurative che verranno stipulate successivamente alla sottoscrizione del contratto ad opera dell'aggiudicatario del Servizio, o successivamente alla data di avvio dell'esecuzione del Servizio, qualora eseguita in via anticipata. Tale corrispettivo è determinato applicando ai premi imponibili corrisposti dall'Azienda per le predette polizze la percentuale del 3 % per la polizza dello sciatore, del 10% per ciascuna altra polizza.

Sarà onere del Broker predisporre il testo di una adeguata clausola (c.d. "clausola broker") che l'Azienda inserirà, dopo apposita analisi ed eventuale revisione, nei capitolati di gara di polizza per la sottoscrizione dei nuovi contratti assicurativi e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi ad opera delle Compagnie Assicurative aggiudicatarie delle singole polizze.

La percentuale delle provvigioni, nella misura indicata all'art. 4 comma 1 dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui all'art. 2, lett. c).

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Azienda non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Con esclusivo riferimento all'attività prevista all'art. 2 lett. a) l'Azienda corrisponderà <u>un importo una tantum</u> per tutte le Società pari a Euro 20.000,00 (oltre IVA) non soggetto a ribasso.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento del Servizio e obblighi delle parti

Il Broker si impegna a relazionare l'Azienda su ogni attività effettuata nell'espletamento del Servizio, fermo restando che le decisioni e le scelte possono essere assunte in via esclusiva solo dall'Azienda.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture e degli uffici dell'Azienda, né può impegnare l'Azienda se non preventivamente e formalmente autorizzato; in caso contrario ne risulterà direttamente ed esclusivamente responsabile. A tale proposito si evidenzia che la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, dovrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti dell'Azienda all'uopo autorizzati.

La stipula dei contratti assicurativi e qualsiasi vicenda estintiva e/o modificativa degli stessi, rimangono di esclusiva competenza dell'Azienda, così come l'assoluta autonomia decisionale in relazione all'attività di programmazione, stipula e gestione dei servizi assicurativi.

Il Broker è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- svolgere l'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale e di quanto offerto in sede di gara, con diligenza e tempestività e nell'esclusivo interesse dell'Azienda secondo le disposizioni dell'art. 1176 c.c.;
- rispettare il segreto d'ufficio, non rilevare alcuna informazione di cui venga a conoscenza in esecuzione del Servizio e rispettare tutta la normativa in materia di protezione di dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e dei provvedimenti emessi dall'Autorità per la protezione dei dati personali.

Il Broker è responsabile nei confronti dell'Azienda e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o a persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

I rischi per le responsabilità di cui trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa. A tal fine il Broker dovrà essere in possesso per tutta la durata del contratto di adeguata polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenza o errori professionali, come prevista dagli artt. 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e ss.mm.ii. e dagli artt. 110 e 112 D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii..

Il Broker è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Il Broker deve redigere con completezza le proposte relative alle coperture dei rischi necessari all'Azienda, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti, dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali, delle disposizioni dell'ANAC e di ogni altro provvedimento in materia di affidamento di servizi assicurativi.

Il Broker deve osservare gli obblighi di trasparenza e la normativa anticorruzione nei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Il Broker deve assicurare il rispetto degli obblighi di condotta previsti dai Codice di Comportamento adottati dalle Società Funiviarie e reperibili nei rispetti portali internet.

Il Broker deve assicurare il rispetto delle regole di comportamento di cui agli artt. 52 e segg. del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e ss.mm.ii. e dovrà svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse dell'Azienda nel rispetto delle regole deontologiche e con piena professionalità, al fine di garantire all'Azienda il conseguimento di obiettivi di efficacia, economicità ed efficienza.

Il Broker è, comunque, tenuto a sostenere tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del Servizio e assumersi tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

L'Azienda provvederà:

- ad inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto per l'acquisizione dei servizi assicurativi la cd. "clausola broker" indicata all'art. 4, comma 2;
- a fornire le informazioni necessarie e a collaborare per consentire al Broker lo svolgimento del Servizio aggiudicato.

Articolo 6 - Struttura organizzativa e staff dedicato

6.1 Responsabile del Servizio

L'aggiudicatario del Servizio dovrà individuare – nel rispetto dei contenuti dell'offerta di gara e senza oneri organizzativi o aggravi in capo all'Azienda - un unico referente per l'esecuzione del Servizio con cui l'Azienda debba interfacciarsi al fine di garantirne il corretto svolgimento dello stesso. Il referente, unico per tutte le Aziende, dovrà essere in grado di fornire riscontro alle richieste dell'Azienda con tempestività e sollecitudine, garantendo collaborazione ed assistenza.

L'aggiudicatario del Servizio dovrà comunicare le fasce orarie di disponibilità del referente e dovrà, comunque, assicurare adeguate modalità per contattare il referente da parte dell'Azienda in caso di urgenza, sia tramite numero telefonico diretto di reperibilità, sia tramite indirizzo di posta elettronica, semplice e certificata.

Il referente dovrà possedere adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del Servizio in conformità ai contenuti dell'offerta di gara

Dovrà essere nominato, altresì, un sostituto del referente che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, essere in possesso di adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del Servizio in conformità ai contenuti dell'offerta di gara.

6.2 Staff dedicato

Oltre al referente, nel rispetto dei contenuti dell'offerta di gara l'aggiudicatario del Servizio dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un *team* con specifiche competenze e provata esperienza nella materia assicurativa e della gestione dei sinistri afferenti i vari rami di rischio oggetto delle coperture assicurative di cui all'articolo 2 del presente capitolato. Il *team* dovrà supportare l'Azienda e dovrà operare in stretta collaborazione con le strutture dell'Azienda con cui sarà necessario confrontarsi nell'espletamento del Servizio. Tale *team* dovrà essere raggiungibile e contattabile dall'Azienda in specifiche fasce orarie.

Articolo 7 - Attività di affiancamento fine Servizio – passaggio di portafoglio

Il Broker, al termine del contratto, dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento per consentire il passaggio di consegne a eventuale nuovo aggiudicatario del Servizio o all'Azienda medesima. Tale periodo di affiancamento viene stimato in un periodo di 30 giorni.

Con riferimento ai rapporti tra broker entrante e broker cessante si applicano le regole di cui alle Norme di autoregolamentazione di AIBA.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

All'atto della stipula dell'Accordo Quadro, il Broker ha l'obbligo di prestare in favore delle Aziende contraenti indicate all'art. 1 una cauzione – sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa - pari a al 10% del valore presunto del Servizio.

La cauzione deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta della Cervino S.p.A. e/o di ciascuna Azienda/ Società Funiviaria indicata sempre all'art. 1 e destinatarie del Servizio.

L'omessa prestazione della cauzione comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

La cauzione è prestata a garanzia (i) della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei contratti su questo basati e (ii) dell'esatto adempimento degli obblighi e, pertanto, può essere incamerata tanto da Cervino S.p.A. quanto da ciascuna Azienda / Società Funiviaria indicata nell'articolo 1 e destinatari del servizio oggetto della presente richiesta.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 9 - Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'evasione dei chiarimenti richiesti nella fase di assistenza alle procedure di gara per affidamento dei servizi assicurativi [cfr. art. 2, lett. d)], sarà applicabile una penale di € 150,00 (centocinquanta).

Per ogni giorno di ritardo nella segnalazione delle scadenze dei ratei e degli importi dei premi da pagare rispetto ai 60 giorni dalle scadenze stesse [cfr. art. 2, lett. f)] sarà applicabile una penale di €

150,00 (centocinquanta).

Per ogni giorno di ritardo nell'evasione dei pareri richiesti rispetto al ai 15 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'Azienda o dal minor termine indicato in offerta [cfr. art. 2, lett. j)] sarà applicabile una penale di € 150,00 (centocinquanta).

Le somme dovute a titolo di penale verranno fatturate dall'Azienda.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude, ai sensi dell'art. 1382 C.C., il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalle Società Funiviarie a causa dei ritardi/irregolarità/inadempimenti accertati.

La cauzione di cui al precedente articolo potrà anche essere utilizzata per la riscossione delle penali maturate o per risarcire il danno che le Società Funiviarie abbiano patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando l'obbligo di reintegro della cauzione, da parte del Broker, entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 10 - Risoluzione di diritto

Costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- il ricorrere o il sopraggiungere di una o più delle situazioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la perdita dell'iscrizione all'albo riferita all'attività di brokeraggio e consulenza assicurativa di cui al D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- cumulo delle penalità per una somma superiore del 10% dell'importo contrattuale;
- la violazione degli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento adottati dalle Società Funiviarie.

La risoluzione avrà efficacia dalla data di comunicazione, tramite PEC, della volontà dell'Azienda di avvalersi della risoluzione.

Restano ferme le clausole di risoluzione ex lege previste.

In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto per causa del Broker, l'Azienda provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione definitiva di cui all'art. 8, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

La risoluzione di un singolo contratto, da facoltà a Cervino S.p.A. di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 11 - Contestazioni e riserve del Broker

Per le contestazioni e riserve si applica la disciplina di cui all'art. 34 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto segue.

Le riserve devono essere formulate dal Broker per iscritto e trasmesse tramite PEC alle singole società con in copia conoscenza sempre la Centrale Unica di Committenza (Cervino S.p.A.).

Il Broker è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni delle Aziende, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che loro abbiano formulato.

Le riserve e le contestazioni sono trasmesse dal Broker a pena di decadenza entro 60 giorni successivi all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve e le contestazioni non espressamente confermate dal Broker entro 60 giorni dalla scadenza originaria del contratto si intendono abbandonate.

Le Aziende formulano e comunicano al RUP il parere di competenza sulla fondatezza delle riserve o

contestazioni, di volta in volta ovvero al più tardi entro 120 giorni dalla scadenza del contratto. La decisione finale è comunicata dal RUP al Broker entro i successivi 30 giorni.

Articolo 12 – Autorizzazione al Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere state informate circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dei diritti sanciti dagli articoli dal 15 al 21 dello stesso Regolamento.

L'informativa sul trattamento dei dati dei fornitori di Cervino S.p.A. è pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, sezione "Cookie e privacy Policy" – "Elenco delle informative di Cervino S.p.A.". All'interno della sezione sono riportati i dati del DPO dalla stessa designato.

Le Parti, riconoscendosi quali Titolari autonomi del trattamento dei dati, garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili in materia. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento (UE) 2016/679.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

È onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come, ad esempio, la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta al Broker garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura del Broker procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di Cervino S.p.A.., quale autonomo Titolare del trattamento.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011

Articolo 14 - Foro competente in via esclusiva

Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente in via esclusiva il Tribunale delle Imprese di Torino.